

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 65 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 4

Gli importi relativi alle riduzioni, disposte sui diversi limiti di impegno con i commi secondo, quinto, ottavo e undicesimo del precedente articolo 3, riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> nei diversi esercizi come segue:

per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1987 lire 9.967.183.091;

per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1990 lire 9.819.982.646;

per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 1996 lire 8.500.000.000.

Lo stanziamento del citato capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene conseguentemente elevato, per il piano di lire 29.901.549.273, corrispondente alle riduzioni disposte con i commi terzo, sesto, nono e dodicesimo del precedente articolo 3, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 9.967.183.091 per l' esercizio 1981, corrispondenti alle stesse riduzioni disposte per l' esercizio medesimo.